



Tutela dei dipendenti e collaboratori che segnalano illeciti **Whistleblowing Policy**

1. Premessa

La Legge 190/2012 (cd. Legge anticorruzione) ha inserito, nell'ambito del D.Lgs. 165/2001, un nuovo articolo, il 54-bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Le indicazioni per l'attuazione di questa disposizione di legge si ritrovano nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) che lo ha approvato con deliberazione n. 72/2013, così come aggiornato con determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.

La normativa a tutela dei soggetti che segnalano illeciti (whistleblower) si è ulteriormente rafforzata ed ha ampliato il suo raggio d'azione, con la pubblicazione sulla G.U. n. 291 del 14/12/2017 della Legge n. 179 del 30/11/2017.

Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. Allo scopo di attuare il disposto della normativa di cui sopra Il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Grosseto ha previsto una apposita procedura, allegata al P.T.P.C.T 2019/2021, consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale del collegio.

E' inoltre disponibile il modello per le segnalazioni che possono essere inviate alla casella e-mail predisposta allo scopo e indirizzata al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione.

2. Definizioni di Whistleblowing

Con la generica espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente che nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione, di malfunzionamento del sistema interno dell'amministrazione e di *mala gestio*, nell'ambito del processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione e, di riflesso, anche per l'interesse pubblico collettivo.

Con il termine "whistleblowing" si individuano le procedure relative alle predette segnalazioni di illeciti.

3. Scopo della disciplina

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Grosseto intende disciplinare la procedura suddetta assicurando anche la tutela del dipendente che effettua la segnalazione ed, in particolare:

- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale definito, che preveda termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria;
- dettagliare le modalità da seguire per tutelare la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell’identità di eventuali soggetti indicati.

La presente disciplina tende a rimuovere i fattori che possano disincentivare o ostacolare il ricorso all’istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

Inoltre, vengono fornite al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché alle forme di tutela offerte.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni, infatti, garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità.

4. Destinatario e trasmissione della segnalazione

a) Destinatario della segnalazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il destinatario della segnalazione, ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Il Collegio può individuare anche un altro soggetto legittimato a ricevere la segnalazione.

Se la segnalazione riguarda condotte illecite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la stessa va inoltrata direttamente all’ ANAC utilizzando quanto appositamente predisposto e presente sul sito dell’Autorità.

b) Modulo e trasmissione della segnalazione

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando il “Modulo segnalazione condotte illecite” allegato, indicando tutti i dati richiesti.

La segnalazione deve essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica:

geom.giovanirispoli@gmail.com, il cui accesso è protetto da password conosciuta esclusivamente dal soggetto legittimato a ricevere e/o a gestire la segnalazione medesima.

5. Riferimenti normativi

- Art. 54 bis del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.